



06159-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -

Donatella Galterio

Antonella Di Stasi

Stefano Corbetta - Relatore -

Emanuela Gai

LC

Sent. n. *2021*

UP - 17/12/2020

R.G.N. 41117/2019

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 18/04/2019 del Tribunale di Brindisi

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

/

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Brindisi condannava (omissis) (omissis) alla pena di 3.000 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs., perché, quale responsabile legale dell'attività commerciale " (omissis) (omissis)", con sede in (omissis) , non redigeva il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen. Evidenzia la ricorrente che il Tribunale ha ommesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità in esame, i cui presupposti sarebbero riscontrabili nel caso di specie, stante la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità della condotta.

1. Il ricorso è fondato.

2. Come emerge dall'intestazione della sentenza, la difesa, in sede di conclusioni, ha avanzato, in subordine, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen., richiesta che il Tribunale ha ommesso di esaminare.

4. Né si può ritenere che dagli atti siano evincibili elementi da cui ritenersi, in maniera implicita, l'insussistenza dei requisiti integranti la causa di non punibilità in esame, emergendo piuttosto che i benefici di legge sono stati riconosciuti in relazione alla scarsa entità del fatto e all'essenza di precedenti penali.

Ciò non significa che il Tribunale abbia implicitamente affermato la sussistenza dei requisiti previsti per la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen., ma unicamente che dagli atti non emergono elementi ostativi in tal senso, ciò che renderebbe superfluo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. Per i motivi indicati, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla valutazione dei presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen.

6. Va peraltro ribadito il principio, a cui la Corte aderisce e intende dare continuità, secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015 - dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzocchi e altro, Rv. 267590), stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 - dep. 22/09/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi. Dichiarà irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 17/12/2020.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Vito Di Nicola

